

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1963

Norme per l'applicazione di dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli

ONOREVOLI SENATORI. — La statistica degli incidenti che si verificano nel traffico automobilistico e che aumentano dolorosamente con il suo inarrestabile intensificarsi, destano una viva, generale preoccupazione, malgrado la propaganda costante che viene in vari modi svolta per raccomandare l'osservanza delle norme del Codice stradale e soprattutto per creare una coscienza automobilistica, la quale è la base fondamentale di tutte le provvidenze per prevenire gli incidenti.

Non deve essere in alcun modo tralasciata qualsiasi possibilità che possa influire a rendere meno pericolosa la circolazione, non soltanto nei confronti dei pedoni, ma anche di coloro che si trovano nelle automobili. Gli incidenti che quasi quotidianamente avvengono sulle strade, anche le più moderne ed idonee, munite di tutti gli accorgimenti, hanno messo in risalto un dato statistico, per cui nei casi di scontri, laddove i passeggeri o conducenti erano precauzionalmente assicurati ai sedili con cinture di sicurezza, le lesioni da loro riportate sono state riscontrate di lieve entità e soprattutto non hanno provo-

cato la morte: è stato accertato che l'uso della cintura di sicurezza impedisce nei sinistri gli effetti di rincalzo e di sussulto violento dovuti alla velocità che è quasi sempre una delle cause degli incidenti. Quest'uso dovrebbe essere generalizzato e perciò agevolato anche se possa urtare contro l'abituale diffidenza verso novità in genere e circa i reali vantaggi della cintura, nella specie.

Per questo appare opportuno, più che rendere obbligatorio l'uso della cintura, fare in modo che, a colui il quale si serva dell'automobile e voglia adottare misure preventive contro i sinistri inerenti alla circolazione, sia reso facile l'uso di una qualsiasi delle cinture che siano poste in commercio.

Si tratta, in sostanza, di rendere obbligatorio ai costruttori di automobili di munire le autovetture di loro produzione di appositi ganci fissi che siano posti ai lati del sedile in acconcio modo che renda agevole, anzi suggerisca agli utenti di usarli con l'applicazione delle cinture, quando si voglia e specie durante la circolazione nei lunghi viaggi e nelle ore di notte e di nebbia. È un modo anche di rilievo psicolo-

gico per generalizzare l'uso delle cinture, per l'efficacia che nelle deprecate evenienze possono comportare. Si costruiscono, nella gara di perfezione che viene posta in rilievo in tutti i saloni automobilistici, nazionali ed internazionali, accessori di ogni genere per rendere più confortevole stare in automobile; non dovrebbe riuscire quindi difficile escogitare l'applicazione nello schienale o sui braccioli dei sedili dei detti ganci.

È mio convincimento che, mentre non costituisce un onere che abbia influenza sul

costo di costruzione di automobile, per l'irrisoria spesa che ciò comporta, l'obbligo dell'applicazione dei ganci ai sedili, risponde ad un'esigenza benefica per suscitare e generalizzare l'uso di un sistema, sia pure di relativa sicurezza, ma comunque sempre di valida prevenzione, in questo assillo che è generale perchè siano combattute le conseguenze dolorose della intensificata circolazione automobilistica.

Pertanto, propongo che sia portato all'approvazione del Parlamento, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nella costruzione delle automobili è fatto obbligo ai costruttori di munire i sedili, sia del conducente che dei passeggeri, di appositi ganci fissi che rendano possibile all'utente l'applicazione di cinture di sicurezza.